



STRUTTURALI
EUROPEI

2014-2020



PER LA SCUOLA - COESISTENZE E ADEBIENTI PER IL RAPPRESENTAMENTO ESSE FICHI



REGIONE
PUGLIA

I.I.S.S. "Basile Caramia - Gigante" Locorotondo - Alberobello

Ente accreditato per la Formazione Superiore presso la Regione PUGLIA con determina n. 1814 del 10/12/2015

INDIRIZZI : AGRARIA, AGROALIMENTARE ED AGROINDUSTRIA
ARTICOLAZIONI : PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE
GESTIONE AMBIENTE TERRITORIO
VITICOLTURA ED ENOLOGIA
OPZIONE : VI° ANNO ENOTECNICO

SETTORE TECNICO
SETTORE PROFESSIONALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
ENOGASTRONOMIA
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
ACCOGLIENZA TURISTICA

CIRCOLARE N. 16 A/L

Locorotondo, 19/09/2019

Al Personale Docente e A.T.A.
Al DSGA
Agli Alunni e Genitori
All'Albo
Al sito web

Oggetto: Direttiva vigilanza e sicurezza. Disposizioni organizzative sulla vigilanza degli alunni

Con la presente comunicazione, si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della vigilanza sugli alunni. Pertanto si richiede, ai docenti e ai collaboratori scolastici, senso di responsabilità e massima attenzione nella vigilanza stessa, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, qualora dovessero accadere incidenti agli alunni per inadeguata vigilanza (*culpa in vigilando*). A tal proposito, si ricorda che le sanzioni previste in tal caso sono non soltanto di carattere amministrativo, ma anche penale.

Si forniscono, dunque, in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni. Le misure organizzative adottate assicurano la vigilanza degli alunni:

- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante lo svolgimento delle lezioni;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante il tragitto dall'aula all'uscita dell'edificio al termine delle lezioni;
- in caso di infortunio.

Tali misure organizzative sono ad integrazione di quanto disposto nel Regolamento già in uso nel nostro Istituto e nelle disposizioni di sicurezza. Tutto il personale scolastico è tenuto alla loro conoscenza ed applicazione e alla segnalazione di situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Massima diffusione delle stesse deve essere data da parte del personale:

agli **alunni**, nel corso delle lezioni a cura del **coordinatore** di classe;
ai **genitori**, durante gli incontri scuola-famiglia sia individuali che collettivi.

È altresì prevista pubblicizzazione sul sito Web della scuola. Costituisce parte integrante della presente comunicazione la

Direttiva n.1 pubblicata sul sito web della scuola.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angelinda Griseta

Sede centrale: Via Cisternino, n° 284 – 70010 Locorotondo (BA) – Tel./Fax 080 431.10.11
Sede associata: Via Ten. O. Gigante, n° 14 – 70011 Alberobello (BA) – Tel./Fax 080 432.10.24

Website: www.caramiagigante.gov.it
E-mail: bais02400c@istruzione.it
PEC: bais02400c@pec.istruzione.it

Direttiva n.1 del 19/09/2019

DIRETTIVA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

DISPOSIZIONI GENERALI ORGANIZZATIVE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

A.S. 2019/2020

PREMESSA

Si ribadiscono, di seguito, le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo-patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della *“responsabilità solidale”* fra Amministrazione e dipendente. Essa ha fondamento nell’art.28 della Costituzione: *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”*. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, **può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.** Infatti, la cosiddetta *“culpa in vigilando”* dei dipendenti è disciplinata dall’art.61 della Legge 11 luglio 1980, n.312, che prevede danno patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (*“prova liberatoria”*) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’Istituzione scolastica.

La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez.III, 19-2-1994, n.1623; Cass., sez.I, 30-3-1999, n.3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Vi sono inoltre alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il *“preposto”* è *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la diretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

In conclusione, la **responsabilità dei docenti** rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il*

risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). E ancora " (...) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

L'art.29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere **all'uscita** degli alunni medesimi". **Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.***

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, (...) di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e di sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*. Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire *"l'efficienza e la funzionalità"* dei laboratori e il *"supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche"* implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

Le seguenti misure organizzative e disposizioni adottate dal Dirigente Scolastico, riguardanti la vigilanza sugli alunni, hanno applicazione in tutte le aree di pertinenza (interne ed esterne) del IISS "Basile Caramia Gigante" per l'anno scolastico 2019-2020.

➤ VIGILANZA DALL'INGRESSO NELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, allo scopo di garantire la vigilanza, ha disposto la presenza di collaboratori scolastici ai due ingressi delle due sedi dell'Istituto, curando che la postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza nelle aree di pertinenza.

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico assegnatario di chiavi ha il compito di aprire il portone all'orario stabilito. Sempre il personale ausiliario (come da individuazione del DSGA) sorveglierà il regolare e ordinato afflusso degli studenti in prossimità delle scale.

I portoni saranno richiusi al termine dell'orario di ingresso, con una tolleranza di 10' di ritardo. Dopo questo termine sarà consentito l'ingresso segnando il nome, cognome e classe di appartenenza dello studente. Qualora il ritardo superi i 40', l'alunno entrerà in classe nell'ora successiva, trattenendosi nell'atrio della scuola sotto l'ordinaria vigilanza.

Agli alunni non è consentito l'ingresso prima del suono della prima campanella. I collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli studenti nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule, dove troveranno l'insegnante della prima ora ad accoglierli. In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione immediata ai collaboratori del dirigente, che provvederanno alla sostituzione del docente assente.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di essere presente in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per accogliere gli studenti. Nel caso vi fossero impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, ad essere presente in orario in classe, il docente avviserà immediatamente la scuola, che organizzerà, in sua assenza, la sorveglianza.

➤ VIGILANZA DURANTE L'INTERA ATTIVITA' DIDATTICA

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli studenti, che va espletata senza soluzione di continuità.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti). A tal fine, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare il DSGA.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e tutelare gli studenti che gli sono stati affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, ecc.), per tutta la durata del servizio.

Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici, a partire dalla seconda ora o già dalla prima ora per particolari necessità. L'uscita frequente dalla classe in orari diversi è consentita solo in presenza di reali motivazioni dichiarate formalmente dai genitori. È bene consentire l'uscita **a non più di uno studente per volta**.

Si ricorda, inoltre, che:

- ✓ La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo del dovere di vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.
- ✓ Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare, la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.

- ✓ **È fatto divieto agli alunni di sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre.** Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per il tempo necessario e sotto la loro diretta sorveglianza.
- ✓ Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come palestra, laboratori, strutture aziendali e cantina didattica. Al gruppo classe o ai singoli alunni non è consentito raggiungere tali strutture senza guida del docente, che non dovrà mai lasciare la classe incustodita e dovrà attendere il cambio del docente dell'ora successiva o riaccompagnare personalmente la classe in aula.
- ✓ **È fatto divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione.** In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell' area/piano in cui si trova la classe o il docente contitolare della classe, di vigilare momentaneamente sugli studenti. **Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.** Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi.
- ✓ I docenti che svolgono incarichi di coordinamento e/o organizzativi non possono sottrarre tempo al loro normale servizio di insegnamento per svolgere tali attività. Il personale ausiliario, di conseguenza, non chiamerà i docenti mentre sono in classe nel caso di telefonate a loro destinate: per i contatti telefonici ricevuti sarà compilato un appunto, con il nome della persona che ha chiamato, il motivo ed il recapito telefonico, in modo che il docente, terminato il proprio orario di servizio, possa ricontattare chi lo aveva cercato.

➤ VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO ORARIO DEI DOCENTI

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza degli alunni. Se necessario, per consentire l'avvicinamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà su di loro finché non sarà giunto il docente in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi fino alla normalizzazione della situazione, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza.

Compiti dei docenti

Gli insegnanti, al suono della campanella, si recheranno il **più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.** Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe. Nel caso una classe fosse sprovvista di docente, mentre i collaboratori del Dirigente dispongono per le sostituzioni, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati.

➤ **VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE**

La ricreazione avverrà sul piano dove è ubicata la classe e si effettuerà a cavallo tra la quarta e la quinta ora. Non è consentito l'utilizzo degli spazi esterni della scuola.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici dovranno coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza degli alunni.

Compiti dei docenti

I docenti dovranno vigilare, regolando l'avvicendamento degli studenti ai servizi igienici.

➤ **VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Compiti dei collaboratori scolastici

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività curricolari, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dei due edifici sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Compiti dei docenti

È vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella, ad eccezione delle classi ubicate presso l'Auditorium, che saranno comunque accompagnate dal docente in servizio. In nessun caso, **gli alunni possono uscire prima del termine delle lezioni, senza che vengano prelevati dai genitori o da persone delegate.**

➤ **ALUNNI CONVITTORI**

Gli alunni convittori sono tenuti a rispettare l'orario di ingresso e di uscita. Non sarà consentito loro di lasciare la classe per raggiungere le stanze durante l'orario di lezione, se non per seri motivi e comunque accompagnati da un collaboratore scolastico o da un educatore.

Al termine dell'attività didattica, gli educatori assicureranno la vigilanza nel rispetto dei turni di servizio e per tutto il tempo in cui gli alunni sono loro affidati.

➤ **VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Durante le suddette attività, i docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni ed alle responsabilità di cui all'articolo 2047 del C.C., con le precisazioni della circolare ministeriale 291/92.

➤ **VIGILANZA SUGLI ALUNNI BISOGNOSI DI SOCCORSO. COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO**

La vigilanza sugli studenti bisognosi di soccorso deve sempre essere assicurata dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

La vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta di intervento del personale **addetto al primo soccorso** (come da organigramma), che provvede a prestare le cure necessarie nei primi minuti e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118, il cui intervento è richiesto nelle situazioni gravi. **In tutti i casi, deve essere avvertita la famiglia dell'alunno.**

Nel caso di persona colpita da infortunio o malore, il personale presente deve:

- ✓ **valutare** con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e **chiamare gli addetti al primo soccorso** perché effettuino i possibili interventi;
- ✓ **contattare telefonicamente** i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
- ✓ se è necessario e i genitori non sono reperibili, **chiamare l'ambulanza e seguire l'alunno**, affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra;
- ✓ **informare** il Dirigente scolastico (attraverso la Segreteria) per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità;
- ✓ in caso di infortunio, **l'insegnante presente**, ai fini della procedura assicurativa, deve redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare tempestivamente in Segreteria, che dovrà contenere:
generalità dell'alunno, sede e classe; dinamica dell'incidente, luogo, data e ora; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;
- ✓ **inoltrare** denuncia dell'accaduto il giorno stesso (o comunque entro le 24 ore).

Si ricorda, inoltre, che **non è consentito al personale della scuola somministrare medicinali agli alunni**. In casi particolari, la famiglia dovrà farne richiesta al Dirigente scolastico, che impartisce le eventuali opportune istruzioni.

➤ VIGILANZA EDUCATIVA

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyber bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.

I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati al Dirigente scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati anche nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle annotazioni sul registro di classe. **Di conseguenza, si invitano i Sigg. docenti a fare un uso moderato delle suddette annotazioni, per evitare il rischio di snaturare il valore delle stesse e di innescare negli alunni una sorta di infantile e superficiale "collezione" di note punitive.**

Naturalmente, situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere rappresentate dai Coordinatori di classe al Dirigente scolastico per eventuali iniziative degli organi di competenza.



Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Angelinda Griseta